## CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO A.S. 2021/22

**Approvati dal Collegio dei Docenti in data 13 maggio 2022**

**CLASSI PRIME**

### (nota MIUR Prot. n. 11981 del 04/06/2019)

1. la non ammissione alla classe successiva, per gli alunni che non abbiano frequentato il monte-ore minimo di lezioni (non validità dell’anno scolastico);
2. l’ammissione alla classe successiva con conferma o con possibile adeguamento del P.F.I., per gli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento e che hanno maturato le competenze previste;
3. per gli alunni con un profilo critico che hanno riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non hanno maturato tutte le competenze previste, l’ammissione alla classe successiva con revisione del P.F.I., programmando e mettendo in atto tutte le iniziative possibili di recupero, sia durante i mesi estivi sia durante l’anno scolastico successivo: nei primi giorni di scuola, dopo le attività di accoglienza, si dedicheranno le prime una o due settimane per azioni di ripasso rivolte a tutta la classe e per il recupero delle carenze di questi alunni; al termine di queste attività di riallineamento, saranno previste delle verifiche per valutare il livello di recupero delle competenze; la rimodulazione del P.F.I. dovrà essere programmata successivamente nei primi Consigli di Classe di ottobre;
4. in via residuale la non ammissione alla classe successiva, limitata agli alunni che hanno riportato numerose valutazioni negative con deficit nelle competenze attese e dove si presume che, neanche a seguito della revisione del P.F.I e attraverso specifiche azioni di recupero mirate, non sia possibile l’acquisizione delle competenze previste.

## CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE

PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Raggiungimento, ad un livello almeno sufficiente, delle competenze previste dal PECUP, con un voto di almeno 6/10 in tutte le discipline comprese l’educazione civica e la condotta

PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO Possibilità di raggiungere le competenze, propri delle discipline in cui non è stata raggiunta la sufficienza, entro la conclusione dell’anno scolastico, dopo le attività di recupero

## CLASSI QUINTE

PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

L’ammissione dei candidati interni è deliberata dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, nel corso del quale si svolge la valutazione finale degli studenti e viene attribuito il credito scolastico.

L’articolo 3, comma 1, della bozza di OM prevede che siano ammessi all’esame di Maturità, in qualità di candidati interni: *A)* *gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all’art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica*.

Dalla lettura combinata della sopra riportata lettera a) e di quanto disposto dall’articolo 13 del D.lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe ammette all’esame di Stato di II grado, in qualità di candidati interni, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

* frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe), ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti (tra le deroghe vanno incluse anche le assenze legate a specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologiche);
* votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Riguardo all’ultimo punto, si precisa che, nel caso di alunni che presentino una votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo (articolo 13/2, lettera d), D.lgs. 62/2017). Nella relativa delibera il voto dell’insegnante di religione cattolica, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del DPR n. 751/1985; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

**ALTRE INDICAZIONI**

**Ogni Consiglio di classe, potrà anche considerare i seguenti aspetti valutativi**

* Sensibile miglioramento rispetto ai livelli di partenza
* Partecipazione attiva, impegno costante, frequenza regolare
* Partecipazione proficua alle attività di recupero/approfondimento organizzate a livello di istituto e/o di singolo CDC
* Manifestazione di attitudini e/o interessi in aree disciplinari o nelle singole discipline
* Conoscenza di altri elementi significativi, riguardanti l’alunno